

titoli preferenziali o requisiti minimi per i concorsi pubblici e non autorizzano nemmeno il diplomato ad usare il titolo legale di dottore;

i titolari di questo tipo di diploma universitario si trovano, quindi, in una situazione paradossale, non potendo accedere direttamente al biennio conclusivo sono costretti a ripetere integralmente anche il primo triennio poiché non gli sono riconosciuti tutti gli esami già sostenuti;

la decisione sul riconoscimento degli esami già svolti avviene senza regolamentazione, con metodi puramente soggettivi e arbitrari che variano tra le diverse Università;

il Governo ha già attuato l'equiparazione nel caso specifico del diploma di educazione fisica con le lauree triennali in scienze motorie ed è in corso di approvazione analogo provvedimento per gli operatori sanitari —:

come e in quali tempi il Governo intenda adottare le opportune iniziative normative affinché i diplomi universitari triennali di ogni facoltà vengano equiparati alle nuove lauree brevi. (4-04184)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

i rapporti irregolari di lavoro della filiera agro-alimentare rischiano di rimanere esclusi dalla possibilità di regolarizzazione ai sensi del decreto legge n. 195 del 2002, di recente convertito in legge, sia perché i datori di lavoro del settore non sono necessariamente soggetti che esercitano « attività di impresa » come richiesto

dall'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge sia perché i rapporti di lavoro sono nella maggior parte di casi di natura stagionale e quindi di durata inferiore ad un anno, e pertanto non rispondono alla condizione di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera a);

tale esclusione appare del tutto ingiustificata ed iniqua sulla base degli stessi principi che sembrano presiedere alla *ratio* della norma sulla regolarizzazione e potranno dar luogo a contenziosi in sede giurisdizionale con ripercussioni negative nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori;

appare pertanto opportuno evitare una situazione di incertezza, nonché il protrarsi del fenomeno del lavoro in nero —:

quali iniziative il Governo intenda prendere per consentire la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impiegati nel settore agro-alimentare.

(2-00508) « Innocenti, Abbondanzieri, Albonetti, Bandoli, Roberto Barbieri, Benvenuto, Bersani, Bielli, Buglio, Calzolaio, Capitelli, Chiti, Cordoni, Finocchiaro, Grignaffini, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Paola Mariani, Minniti, Montecchi, Preda, Rava, Nicola Rossi, Rossiello, Sabattini, Sandri, Bova, Carli, Duca, Giacco, Grillini, Magnolfi, Mancini, Nigra, Ottone, Ruzzante, Sedioli, Tocci, Vigni, Zanotti, Folena ».

*Interrogazione a risposta orale:*

GRANDI, CENTO, ZANOTTI, TITTI DE SIMONE e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Telecom Italia Mobile è un *global player*, il terzo operatore mondiale di te-

lefonìa mobile, che solo in Italia vanta oltre 25 milioni di clienti e 10.000 dipendenti, oltre a 1273 lavoratori interinali (al 31 marzo 2002), dislocati nei vari *call center* sparsi nel paese;

a Bologna dal 1998 ad oggi sono stati impiegati 963 lavoratori interinali non si è trattato di permanenze brevi, anzi, molti sono in missione da oltre 2 anni. Gli ultimi dati a nostra disposizione indicano una presenza di oltre 240 giovani lavoratori interinali;

la consistenza numerica e la durata dei contratti denotano un uso strutturale di questa forma contrattuale flessibile, pensata dal legislatore e definita negli accordi interconfederali del 1998, come strumento utile a cogliere problematiche quali picchi produttivi e carenze temporanee di organico;

questo uso strutturale provoca inevitabili aspettative di stabilizzazione senza che tale prospettiva venga presa in considerazione dall'azienda stessa e accentua gli elementi di precarietà della condizione soggetti dei lavoratori, con riflessi inevitabili nell'organizzazione del lavoro e nei rapporti con i lavoratori stabili;

la precarietà agisce sulla possibilità di disporre liberamente del proprio tempo, di organizzarsi sindacalmente, creando figure del lavoro a cittadinanza limitata;

l'approccio aziendale rispetto a questa forma contrattuale mette in evidenza infatti tutti i lati più negativi della condizione del lavoro in affitto: la difficoltà a progettare il proprio futuro, il ricatto costante della riconferma a scadenza, la difficoltà a rendere sostanziali i diritti, pur stabiliti dalla legge e dai contratti;

la valutazione di un uso distorto del lavoro interinale in TIM è stato colto anche dal Giudice del Tribunale del lavoro che, su ricorso promosso dal Sindacato dei lavoratori della Comunicazione (SLC CGIL) ha accertato come antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, il comportamento della TIM SPA, costituito dalla violazione degli obblighi di

informazione alle organizzazioni sindacali in riferimento alla utilizzazione dei lavoratori temporanei;

il Giudice, oltre ad aver accertato la violazione del diritto di informazione del sindacato, ha rilevato che l'utilizzo in modo massiccio da parte della TIM di lavoratori interinali, non appare connesso all'esigenza di coprire fabbisogni aziendali di maggior organico collegata a « situazioni congiunturali e non consolidabili », come invece veniva sistematicamente dichiarato dalla società di fornitura di lavoro temporaneo nei contratti di missione stipulati con i singoli lavoratori;

il passaggio attraverso il contratto di lavoro interinale, rappresenta, si legge nel decreto del giudice: « in realtà la normale modalità di assunzione del personale da parte della società indipendentemente dalle esigenze sopra indicate ». In effetti la TIM SpA ha fatto un abnorme ricorso al lavoro interinale che rappresentano una percentuale tra il 35 per cento e 42 per cento degli addetti al *Customer Care* e circa l'85 per cento degli addetti al servizio telefonico;

nonostante questa difficile condizione i lavoratori e le lavoratrici interinali si sono mobilitati costruendo insieme ai sindacati (NIDIL, ALAI e CLO) ed alla maggioranza delle neo elette RSU una vertenza difficile nei confronti sia dell'azienda utilizzatrice che delle agenzie fornitrici;

mentre dal confronto con le agenzie qualche risultato è arrivato (ad esempio maggiore trasparenza sulle buste paga, corretta gestione delle ferie eccetera), l'azienda utilizzatrice è rimasta sorda a tutte le pressioni per un confronto fin qui esercitate, finalizzate ad ottenere pari dignità di trattamento e di riconoscimento, dimostrando così una concezione dei rapporti sindacali basati sull'unilateralità, come se il futuro dei lavoratori potesse essere nelle sole mani dell'azienda;

fin dal primo anno di utilizzo del lavoro interinale in TIM (1998) non è mai

stato erogato il premio variabile di produzione, ledendo in questo modo il principio di parità di trattamento fra interinali e lavoratori stabili, e negando in modo palese il significativo contributo di questi lavoratori al buon andamento dell'azienda;

la quasi totalità delle missioni attuali scadranno alla fine dell'anno 2002 e l'azienda, nonostante il più che positivo andamento economico, continua ad ignorare le rivendicazioni dei sindacati, rifiutando un confronto territoriale che permetta di realizzare, a partire dal prossimo anno, un processo di stabilizzazione che sancisca finalmente la fuoriuscita dalla condizione di precarietà;

ad avviso dell'interrogante vi è un uso strumentale delle norme contenute nella legge n. 146 del 1990 sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali perché i *call center*, di fatto svolgono attività che non hanno caratteristica di servizio pubblico (*telemarketing*, lavoro di *outbound* eccetera);

l'interrogante auspica che un intervento al Governo presso l'Azienda al fine di indurla a modificare le sue posizioni attuali e a riaprire il confronto con i lavoratori interessati e le loro rappresentanze sindacali per una positiva soluzione del problema —:

se vi sia un'attenzione sul corretto utilizzo del lavoro interinale, la cui regolamentazione non va destrutturata ulteriormente facendo scadere questa forma contrattuale nella più totale e incontrollata disponibilità delle imprese, ma bensì va rafforzate in favore dei lavoratori, al fine di rendere realmente esigibili i diritti che riguardano tutti i lavoratori;

l'emanazione di norme interpretative della legge n. 146 del 1990 sulla regolamentazione dello sciopero che escluda le attività non direttamente annesse all'esercizio telefonico (*telemarketing* e lavoro di *outbound*) svolto dai *call center* dai servizi pubblici essenziali. (3-01487)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CARDINALE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

con le leggi della regione Sicilia del 6 giugno 1975, n. 42, del 25 maggio 1978, n. 100 e del 9 maggio 1984, n. 27, i lavoratori dell'industria mineraria siciliana sono stati, a seguito di licenziamento, ammessi a beneficiare, fino al compimento dell'età pensionabile, di una indennità mensile denominata prepensionamento;

il versamento dei contributi volontari a seguito della convenzione intervenuta il 21 dicembre 1976 fra Inps e regione Siciliana venne autorizzata in conformità dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432;

per effetto delle leggi n. 214 del 1982 e n. 105 del 1991, la base di calcolo del contributo volontario veniva collegata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata, ai sensi delle vigenti leggi della regione Siciliana, che così si assumeva l'onere di colmare le differenze contributive consentendo agli ex minatori la riliquidazione delle pensioni;

con la legge regionale del 10 gennaio 1995 n. 8 la regione Siciliana consentiva anche ai lavoratori del settore sali alcalini dipendenti della «Italkali spa» di usufruire dei benefici della cennata legge regionale n. 42 del 1975, stabilendo per essi le condizioni già in vigore per i minatori del settore solfifero;

con legge regionale del 18 febbraio 1986, n. 7 si è consentita ai lavoratori del settore dei sali potassici della società «Ispea», e dell'ente minerario siciliano (Ems), l'applicazione delle richiamate norme della legge regionale n. 42 del 1975, praticando una uniformità di trattamento in materia di versamenti volontari e ai fini del successivo calcolo della pensione;

si è determinata, a seguito dell'emanazione di una circolare Inps del 3 febbraio 2001, una difformità di trattamento nei confronti dei dipendenti della società Italkali, discriminandoli rispetto al trattamento previsto e praticato per tutti gli altri lavoratori prepensionati ai sensi della legge regionale n. 42 del 1975 —:

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda assumere per ripristinare un principio di equità distributiva per tutti i lavoratori interessati dai provvedimenti regionali, poiché appare fin troppo evidente la difformità di trattamento che la citata circolare Inps determina fra prepensionamenti dell'industria solfifera siciliana, dei gruppi « Ems » e « Ispea spa », e quelli del settore « Italkali spa ».

(4-04169)

MACERATINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati e Senato ha approvato la legge 12 marzo 1999, n. 68 — norme per il diritto al lavoro dei disabili — finalizzata alla promozione ed all'inserimento ed alla integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

la citata legge apre anche ad altre nuove categorie meritevoli che hanno minorazioni fisiche di cui all'articolo 18 comma 2;

questa legge ha lo scopo di riconoscere al minorato fisico il lavoro ed a indennizzare i familiari delle vittime del dovere e del terrorismo, dei profughi italiani, degli orfani e vedove di guerra ed equiparati:

la legge, secondo quanto risulta all'interrogante, risulta disattesa dalle amministrazioni pubbliche che non rispettano la percentuale del 1 per cento che consente a detta categoria di essere quota di riserva come sancito dall'articolo 3 e

dall'articolo 18 comma 2, nonché dalle circolari 77 del 1999 e 4 del 2000 —:

se al ministro risultano i fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda assumere a tal proposito. (4-04178)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

BRIGUGLIO e STAGNO D'ALCONTRES. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione per la tutela del limone interdonato di Sicilia costituita il 17 giugno 2000, con sede in Nizza di Sicilia (Messina) e senza fine di lucro, ha quali finalità la valorizzazione e la tutela del limone interdonato, *cultivar* originaria del versante jonico della provincia di Messina, che nel proprio areale di coltivazione dislocato su un territorio di 13 comuni rappresenta una realtà economica di rinnovato interesse commerciale che coinvolge una filiera con oltre 900 ettari di superficie agricola utilizzata e numerose piccole e medie imprese di confezionamento, trasformazione e commercializzazione;

negli ultimi anni la produzione di limone interdonato ha manifestato segnali significativi di una controtendenza rispetto al comparto agrumicolo siciliano tra i quali un rinnovato e crescente interesse dei mercati orientati ai prodotti tipici di qualità e un periodo di collocazione commerciale di particolare precocità e che consente di ottenere un prezzo adeguatamente remunerativo e una politica territoriale e ambientale che tutela e incentiva con diversi strumenti legislativi nazionali e comunitari le produzioni tipiche come elemento prioritario di salvaguardia e conservazione dei territori rurali;

sulla base di questi elementi oggettivi, con istanza del 2 agosto 2002, ha inoltrato